

N. R.G. 236/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luca Fuzio - Presidente
dott. Maria Magri' - Giudice
dott.ssa Maria Carla Daga - Giudice rel.

nel procedimento n. **236/2024** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

SERIGNE FALILOU SECK (C.F. SCKSGN71M31Z343O), rappresentato e difeso dall'avv.
ALESSANDRA CONCETTA, giusta procura in atti

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dall'epigrafato proponente per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente entro il circondario del tribunale adito, ove è, parimenti, il suo centro dei principali interessi;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il medesimo, nella veste di consumatore, si trova effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta dall'OCC, in persona del Gestore designato, l'avv. Valentina Bavetta da intendersi qui richiamata verbatim;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che egli non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte poiché, a fronte dell'indebitamento di oltre 175.000 euro, di là dei costi di procedura, il debitore può solo mettere a disposizione (di là del fatto che tale utilità già lo è, trattandosi di esito di vendita giudiziaria d'immobile tuttora occupato dal debitore, secondo quanto riferito) il prezzo dell'immobile pignorato e venduto oltre che la quota disponibile dei propri redditi (di là del fatto che la c.d. proposta non contempla alcuna trattenuta);

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

osservato, con riguardo all'attivo liquidabile, che di là della "messa a disposizione" dedotta in ricorso, la liquidazione non ha natura negoziale e postula l'assoggettamento alla procedura dell'intero patrimonio, dedotta solamente la quota reddituale necessaria ai fini alimentari. Al riguardo, pur preso atto delle peculiari esigenze familiari, considerato, da un lato, che il prezzo dell'immobile è "messo a disposizione" dei creditori solo in termini procedurali, posto che lo stesso, rivenendo da procedura espropriativa, già lo è e che, stante la situazione familiare del ricorrente, le esigenze assistenziali del nucleo sono fronteggiabili anche attraverso il soccorso dei servizi socio-economici, fermo restando che, anche ai fini del successivo beneficio dell'esdebitazione, il sacrificio minimo esigibile nei confronti del debitore al fine di non considerare in concreto la postulata liquidazione de facto pregiudizievole nei confronti dei creditori, in ragione del già liquidato unico cespite e del considerevole accrescimento delle spese procedurali, assomandosi quelle della liquidazione controllata a quelle dell'esecuzione immobiliare, prossima a concludersi, debba attestarsi almeno ne 1/5 dei redditi mensili;

osservato, ancora, che con riguardo ai costi in prededuzione esposti, va in ogni caso ribadito che tale rango spetta ex lege al solo compenso per l'OCC, che questo è unitario, di là dell'interna ripartizione, secondo gli accordi fra OCC e professionisti al medesimo iscritti, per ogni attività di assistenza al debitore, comprese quelle del gestore e del liquidatore, che l'apertura della procedura non costituisce accertamento o riconoscimento nel quantum dell'onere stimato dall'OCC a tale fine e che eventuali pattuizioni con il debitore non sono vincolanti ai fini della liquidazione e che, alla luce dell'esiguità dell'attivo e dell'inconsistenza di attività liquidatoria è anzi ragionevole postulare una liquidazione significativamente inferiore al compenso stimato con conseguente non inserimento nello stato passivo;



ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, in ragione della compiuta conoscenza della situazione economico-finanziaria del ricorrente, avendone curato la presentazione della relazione OCC quale gestore, nonché di evidenti ragioni di economicità, stante il ricordato principio di unitarietà del compenso riguardo le funzione di OCC-Gestore-Liquidatore

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SERIGNE FALLOU SECK** (C.F. SCKSGN71M31Z343O), nato a PIKINE (SENEGAL) il 31/08/1971, residente in _____ ,
2. nomina Giudice Delegato il dott. Maria Carla Daga ;
3. nomina liquidatore l'avv. Valentina Bavetta;
4. ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
6. ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che risulti appreso alla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di 1/5 mensile degli stessi (trattenuta da applicarsi anche da mensilità figurative, straordinarie e su ogni somma percepita una tantum in relazione ai medesimi titoli), nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e le somme ulteriori che i ricorrenti vogliano comunque mettere a disposizione dei creditori, in funzione della successiva valutazione del beneficio dell'esdebitazione;
8. dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
9. dispone che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
10. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
11. dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
12. manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 25.9.2024.

Il Giudice est.
dott. Maria Carla Daga

Il Presidente
dott. Luca Fuzio

